

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA SAN SALVATORE DI PESARO
N. *428* DEL 13 OTT. 2010**

Oggetto: Area Comparto. Presa d'atto della sottoscrizione dell'accordo sindacale in materia di orario di lavoro del personale turnista.

**IL DIRETTORE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA SAN SALVATORE DI PESARO**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della S.O.C. Gestione del Personale in riferimento alla spesa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto dell'accordo sottoscritto in data 06.10.2010 tra l'Azienda Ospedaliera, la RSU e le OO.SS. Area Comparto in materia di orario di lavoro del personale turnista del comparto, il cui testo si allega alla presente determina quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di dare atto che l'accordo di cui al punto 1. modifica il precedente accordo sottoscritto in data 09/11/2009 e recepito con determina n. 534/2009;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. dell'Area Comparto Sanità;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

Dr. Aldo Ricci


Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michela Caporossi

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Lorenza Mombello

S.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE

Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri.

Il Dirigente S.O.C. Gestione del Personale
(Dott. *Rodolfo Pasquini*)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**S.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- D.Lgs. n. 66 del 08.04.2003: "*Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale*";
- Art. 5 del CCNL Area Comparto del 10/04/2008;

Si richiama altresì la seguente determina del Direttore Generale:

- N. 534 del 10.12.2009: "*Area Comparto. Resa d'atto dell'accordo sindacale in materia di orario di lavoro del personale turnista sottoscritto in data 09/11/2009*".

In data 09/11/2009, l'Azienda, la RSU e le OO.SS. del Comparto hanno sottoscritto un accordo in materia di orario di lavoro nel quale hanno individuato la matrice di turno di lavoro da applicare al personale turnista sulle 24 h.

Successivamente, in seno alla delegazione trattante, è stata avviata una discussione a seguito della richiesta delle OO.SS. di computare il tempo dedicato da tale personale alla vestizione/vestizione della divisa come orario di lavoro e quindi orario retribuito.

Al riguardo, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 dispone che costituisce orario di lavoro "*qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni*".

Sul punto, alquanto controverso e dibattuto, sono intervenute recenti pronunce giurisprudenziali (Cass. n. 20179 del 22.08.2008 e n. 19358 del 10.09.2010) che hanno sancito che il tempo occorrente al personale dipendente per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito tutte le volte in cui tale operazione sia disposta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo e il luogo dell'esecuzione. Al contrario, non deve essere considerato orario di servizio, e quindi retribuito, nel caso in cui sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa.

In proposito si evidenzia che il personale turnista è quello che deve assicurare la continuità della prestazione assistenziale, la quale, considerata la sua specificità, non può prevedere soluzioni di continuità in occasione del cambio di turno.

L'Azienda, la RSU e le OO.SS., anche alla luce della recente giurisprudenza in materia, hanno convenuto di riconoscere come "orario di servizio" al personale turnista sulle 24 h, appartenente ai profili professionali di infermiere, ausiliario, OTA/OSS e ostetriche, il tempo necessario alla vestizione/vestizione della divisa che è stato quantificato in complessivi 10 minuti.

Pertanto, in data 06.10.2010, le parti hanno provveduto alla sottoscrizione dell'accordo in parola, il cui testo in originale si allega alla presente determina quale parte integrante e sostanziale (all. n.1), che riconosce al personale turnista sulle 24 h un ampliamento di 5 minuti in entrata dell'orario di lavoro al fine di consentire la vestizione e di 5 minuti in uscita per consentire la svestizione della divisa con conseguente incremento di 10 minuti per ogni turno.

Ciò comporta la necessità di procedere alla modifica delle fasce orarie della matrice di turno di lavoro stabilite dall'art. 1 dell'accordo sottoscritto in data 09.11.2009 e recepito con determina D.G. 534/2009.

L'accordo in parola si applica, in via sperimentale, al personale turnista sulle h 24 (infermieri, ausiliari, tecnici di radiologia, OTA/OSS e ostetriche) con decorrenza dal 01.01.2010 e termine il 31.12.2010,

eventualmente prorogabile se non interviene formale disdetta da una o da entrambe le parti, e prevede l'impegno dell'Azienda a verificare l'andamento gestionale delle turnistica applicata nelle varie UU.OO. e a darne informazione alle OO.SS. entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Si precisa che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale.

Per tutto quanto sopra esposto, occorre provvedere in merito.

Il Direttore S.C.C. Gestione del Personale
Dott. Raffaele Pagulini

Il Responsabile del Procedimento

Maria Cecchini
Dott.ssa Maria Cecchini

- ALLEGATI -

N. 1 allegato in originale alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ACCORDO SINDACALE

In data 06 OTT. 2010

TRA


Le OO.SS. del Comparto Sanità indicate in calce al presente atto

E


L'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66 del 08.04.2003 ("Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale"), le disposizioni di cui agli artt. 7 ("Riposo giornaliero"), 8 ("Pause"), 12 ("Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione") e 13 ("Durata del lavoro notturno") dello stesso Decreto possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ovvero, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative;
- che ai sensi dell'art. 9 ("Riposi settimanali"), comma 2 lett.d) del D.Lgs. n. 66/2003 "i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 4;
- che ai sensi dell'art. 17 comma 4, D.Lgs. n. 66/2003 "Le deroghe previste nei commi 1,2,3, possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativi o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata;
- che ai sensi dell'art. 5 ("Orario di lavoro") del CCNL 2006/2009 del 10/04/2008, il quale nei seguenti comma ha stabilito quanto segue:



1



- comma 7: "in via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, può essere oggetto di deroga a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 07/04/1999, tenendo conto delle necessità legate all'organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata";

- comma 10: "Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali, concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti";


➤ che l'Azienda, le OO.SS. del Comparto e la RSU in data 09/11/2009 hanno sottoscritto un accordo, recepito con determina D. G. n. 534/2009, in materia di orario di lavoro del personale turnista, in particolare relativamente alla sequenza da applicare alle varie strutture aziendali con servizi h 24;

➤ che l'Azienda, le OO.SS. del Comparto e la RSU, nella seduta del 29/07/2010, hanno concordato di modificare, per il personale che presta attività nei servizi 24h, le fasce orarie dell'articolazione oraria prevista dall'art. 1 dell'accordo sopra indicato al fine di computare nell'orario di lavoro il tempo necessario, quantificato in complessivi 10 minuti, per la vestizione/svestizione della divisa;

Tutto ciò premesso

- considerata la necessità di preservare la continuità assistenziale fino ad oggi erogata all'utenza nel rispetto del principio costituzionalmente tutelato del diritto alla salute;

- considerata la necessità di ricercare comunque soluzioni organizzative mirate a coniugare le garanzie dirette a soddisfare il diritto all'assistenza sanitaria ed il diritto del lavoratore ad una protezione appropriata al recupero delle energie psicofisiche, così come ribadito nella norma derogatoria disposta nel comma 9 dell'art. 5 del CCNL del 10/04/2008,



SI CONCORDA

Art. 1

Articolazione orario di lavoro

L'articolo 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 09/11/2009 viene modificato nel modo che segue:

"Al personale turnista sulle h 24 appartenente ai profili professionali di infermiere, ausiliario, tecnico sanitario, OTA/OSS e ostetriche viene riconosciuto un prolungamento di 5 minuti dell'orario di lavoro al fine di consentire la vestizione e 5 minuti per consentire la svestizione della divisa con conseguente incremento di 10 minuti per ogni turno.

Conseguentemente, l'Azienda applica al suddetto personale turnista la seguente matrice di turno di lavoro: sequenza Pomeriggio- Mattino-Notte seguita da Smonto Notte e Riposo, le cui fasce orarie vengono di seguito indicate a mero titolo esemplificativo:

POMERIGGIO	MATTINA	NOTTE
13.55 - 21.05	06.55 - 14.05	20.55 - 07.05

Sono previsti almeno 10 ore di riposo tra due turni consecutivi di lavoro, salvo il caso di rientro a completamento dell'orario di servizio, normalmente svolto nella fascia oraria del mattino in concomitanza con il turno notturno, in cui il tempo di riposo può scendere fino a 8 ore.


Ad eventuale completamento dell'orario di lavoro settimanale, ciascun turnista dovrà effettuare rientri in base al debito orario cumulato secondo le esigenze e necessità del dipartimento di appartenenza.

Rimangono invariati i restanti comma dell'accordo sottoscritto in data 09/11/2009".

Art. 2

Personale non turnista

Per il personale non impegnato nei turni a 24 h, il tempo per la vestizione / svestizione della divisa è ricompreso nell'orario di lavoro per cui non si avrà nessun prolungamento dello stesso.



Art. 3


Disposizioni finali

Le parti concordano di applicare l'articolazione oraria di cui all' art. 1 del presente accordo, in via sperimentale, a decorrere dal 01/10/2010 e fino al 31/12/2010. Alla scadenza lo stesso viene prorogato se non interviene formale disdetta da una o entrambe le parti. Alla scadenza del 31/12/2010, l'Azienda si impegna a verificare congiuntamente l'andamento gestionale della turnistica applicata nelle varie UU.OO. e a darne informazione in tempi brevi alle OO.SS. in appositi incontri.

Parte Pubblica


Azienda Ospedaliera

Il Direttore Generale



Parte Sindacale

CGIL F.P. Sanità




CISL F.P.S.



UIL F.P.L.



R.S.U. Aziendale



F.S.I.

